



Città di Palestrina

RELAZIONE TECNICA

*allegata al PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre
2014, n. 190*

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone quanto segue:

Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni”.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di

centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”* **Il Comune di Palestrina ha effettuato tale ricognizione con D.C.C. n. 73, in data 8 ottobre 2013 ai sensi dell’art. 3 commi 27-33 della legge 244/2007 e successivamente ha trasmesso la deliberazione alla Corte dei Conti.**

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio. Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne le due società partecipate direttamente dal comune che non detiene, invece, partecipazioni indirette.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Come indicato in precedenza, il Consiglio Comunale con deliberazione **n. 73, in data 8 ottobre 2013** ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Successivamente a tale D.C.C., sono stati adottati ulteriori atti quali:

- Delibera di Consiglio Comunale **n. 94 del 10 dicembre 2013** mediante la quale è stato disposto di recedere dalla società ASP per le Colline Romane;
- Delibera di Consiglio Comunale **n. 95 del 10 dicembre 2013** mediante la quale è stato disposto di recedere dalla società Colline Romane per il Turismo;
- Delibera di Consiglio Comunale **n. 96 del 10 dicembre 2013** mediante la quale è stato disposto di recedere dal Consorzio "I Castelli della Sapienza".

Allo stato attuale, le partecipazioni sono le seguenti:

Ragione sociale	Quota di partecipazione	Onere complessivo della partecipazione
Acea ATO2 S.p.A.	0,00000276%	€ 10,00 (quota capitale sociale)
Ambiente, Energia e Territorio S.p.A.	0,0768%	€ 2.307,00 (quota capitale sociale)
Consorzio Enti Pubblici S.p.A.	7,692%	€ 9.230,77 (quota capitale sociale)
Azienda Servizi Pubblici S.p.A.	0,076%	€ 1.807,06 (quota capitale sociale)

Con riferimento alla società Azienda Servizi Pubblici spa va rilevato che l'Ente, pur avendo una partecipazione minoritaria (0,076%), non ha proceduto nei termini assegnati alla copertura delle perdite e ricostruzione del capitale sociale, art. 2447

c.c., manifestando di fatto la volontà di uscire dalla compagine sociale. Di tale fuoriuscita ad oggi non è stata ancora effettuata la presa d'atto presso il competente organo consiliare.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

Società partecipate, misura di partecipazione, durata impegno, onere gravante sul bilancio comunale, rappresentanti con cariche negli organi di governo, risultato di bilancio, compensi ad amministratori con cariche, siti istituzionali.

Dati relativi alle società partecipate dal Comune di Palestrina									
n.	Ragione sociale	Quota di partecipazione	Attività affidate dal Comune	Onere complessivo della partecipazione	Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo societari	Trattamento economico dei rappresentanti dell'Amministrazione presso la società	Risultati di bilancio societario degli ultimi tre esercizi finanziari	Dati relativi agli Amministratori della società	Trattamento economico complessivo degli amministratori societari
1	Acea ATO2 S.p.A.	0,00000276%	Gestione servizio idrico	€ 10,00 (quota capitale sociale)	0	0	Utile esercizio 2013: € 74.862.736,00 Utile esercizio 2012: € 73.395.026,00 Utile esercizio 2011: € 48.400.951,00	-	-
2	Ambiente, Energia e Territorio S.p.A.	0,0768%		€ 2.307,00 (quota capitale sociale)	0	0	Utile esercizio 2013: € 6.103,00 Utile esercizio 2012: € 15.648,00 - Utile esercizio 2011: € 27.706,00	-	-
3	Consorzio Enti Pubblici S.p.A.	7,692%		€ 9.230,77 (quota capitale sociale)	0	0	Utile esercizio 2013: € 40.190,00 Utile esercizio	-	-

							2012: € 67.285,00 - Utile esercizio 2011: € 4.425		
4	Azienda Servizi Pubblici S.p.A.	0,076%	Farmacia Comunale	€ 1.807,06(quota capitale sociale)	0	0	Perdita esercizio 2013: € 1.344.429,00 Perdita esercizio 2012: € 1.257.603,00 - Perdita esercizio 2011: € 747.347,00	-	-

MATRICE ANALISI CONFORMITÀ

N.	DENOMINAZIONE	OGGETTO/SCOPO
1	Acea ATO2 S.p.A.	La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

VALUTAZIONE

Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali desunte dalle leggi e dallo Statuto comunale. **La partecipazione può essere mantenuta.**

N.	DENOMINAZIONE	OGGETTO/SCOPO
2	Ambiente, Energia e Territorio S.p.A.	La società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di raccolta (anche differenziata), di trasporto nonché di recupero, valorizzazione, intermediazione e commercio ovvero smaltimento (nelle diverse e più opportune forme) dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché, più in generale, la produzione e la fornitura di servizi nel settore ambientale.

VALUTAZIONE

Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali desunte dalle leggi e dallo Statuto comunale. **La partecipazione ad oggi può essere mantenuta. L'Ente si riserva la facoltà nei prossimi mesi di valutare la permanenza nella compagine societaria.**

N.	DENOMINAZIONE	OGGETTO/SCOPO
3	Consorzio Enti Pubblici S.p.A.	<p>La società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accertamento, riscossione e gestione dell'imposta comunale sugli immobili (Ici/Imu) - Accertamento e riscossione e gestione della tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu); - Accertamento e riscossione e gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e dei diritti sulle pubbliche affissioni (Dpa); - Servizio delle pubbliche affissioni; - Accertamento e riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap/Cosap); - Riscossione delle rette per le mense scolastiche e trasporto scuolabus; - Riscossione e gestione dei canoni lux votive - Riscossione coattiva delle entrate/tributi comunali; - Revisione e classamento delle rendite catastali.

VALUTAZIONE

In seguito ad un'analisi dello statuto, della normativa vigente, delle quote e dei servizi offerti/affidati, il parere è che la società in questione non eroghi beni e prestazioni di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. **Tale partecipazione dovrebbe essere dismessa.**

N.	DENOMINAZIONE	OGGETTO/SCOPO
4	Azienda Servizi Pubblici S.p.A.	La società ha per oggetto la gestione delle farmacie, parafarmacie, attività legate al mantenimento dello stato di benessere, servizi di ristorazione, servizio di assistenza ai portatori di handicap, la realizzazione e gestione delle aree di parcheggio a pagamento, servizi di pulizia e manutenzione di edifici pubblici, servizio scuolabus, la gestione di asili nido, i servizi di attività di estetista, la gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.

VALUTAZIONE

L'ente, ha seguito di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, non ha proceduto alla copertura delle perdite e ricostituzione del capitale sociale, art. 2447 c.c., manifestando di fatto la volontà di uscire dalla compagine societaria. Pertanto, pur non avendo ancora formalizzato il provvedimento con il competente organo consiliare, **ad oggi la partecipazione dovrebbe intendersi decaduta.**

Resta inteso che la relazione tecnica ed il piano di razionalizzazione potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nel corso dell'applicazione a seguito di nuove circostanze di fatto e/o diritto involgenti le società partecipate - anche conseguenti a decisione assunte dagli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente nell'ambito delle competenze conferite dalla legge - e dei mutamenti del quadro giuridico di riferimento in virtù di novelle legislative in materia.

Palestrina, 15/04/15

Il Sindaco

Adolfo DE ANGELIS